

Regolamento di funzionamento del Centro di Ricerca "Centro di simulazione Medica avanzata" dell'Università degli Studi di Perugia

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le finalità, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro di Ricerca denominato Centro di simulazione Medica avanzata dell'Università degli Studi di Perugia - di seguito denominato Centro - nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, dallo Statuto (art. 47) e dai Regolamenti di Ateneo.

2. Il Centro, istituito secondo quanto previsto dall'art. 47 dello Statuto, ha sede presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale - laboratorio didattico di Simulazione medica avanzata, 1° piano edificio B, quale Dipartimento proponente. Le competenze inerenti il Centro rimangono in capo esclusivamente al Dipartimento di Medicina Sperimentale, quale Dipartimento di riferimento.

Art. 2

Finalità

1. Il Centro conduce, sviluppa e promuove la ricerca scientifica sul tema della simulazione medica. Il Centro si propone di coadiuvare la formazione professionale ed umana dei futuri laureati e professionisti dell'area sanitaria che opereranno nell'interesse della salute dei pazienti, nel riconoscimento, nella prevenzione e nella cura delle malattie. Al fine di raggiungere tali obiettivi, si rende necessario oltre alle attività di tirocinio, simulare i percorsi clinico-assistenziali che incontrano quotidianamente nell'esercizio della professione. Il vantaggio è rappresentato dal poter sperimentare situazioni senza incorrere nei rischi ad esse connesse, migliorando così la pratica e riducendo tempi e costi dell'apprendimento. Il Centro si propone inoltre, di stimolare iniziative di divulgazione scientifica, intraprendere e cooperare con altre istituzioni pubbliche e private a favore di iniziative di aggiornamento, formazione e specializzazione per il personale sanitario di ogni ordine e grado.

Art. 3

Organi del Centro

1. Sono organi necessari del Centro: il Consiglio e il Direttore.

Art. 4

Il Consiglio - composizione e funzioni

1. Il Consiglio del Centro è così composto da:

- a) il Direttore che lo presiede;
- b) n. 5 docenti eletti dal Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale e n. 2 studiosi, esperti nel campo della Simulazione medica ad alta fedeltà, designati dal Dipartimento di Medicina Sperimentale.

2. I membri del Consiglio durano in carica un triennio accademico.

3. Il Consiglio esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento scientifico e controllo del Centro e in particolare:

- a) definisce e programma le attività del Centro;
- b) fissa i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi disponibili;
- c) formula al Dipartimento di riferimento la proposta di budget;
- d) approva una relazione da presentare annualmente agli organi dell'Ateneo (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro di simulazione Medica avanzata;

- e) approva ai fini della valutazione, una relazione triennale da presentare agli organi dell'Ateneo ai sensi del successivo articolo 7 (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro di simulazione Medica avanzata;
 - f) delibera sulle istanze di partecipazione alle attività del Centro da parte di docenti appartenenti a Dipartimenti non afferenti al Centro, nonché sulle istanze di studiosi di altri Atenei, enti, imprese, istituzioni previa autorizzazione degli enti di appartenenza;
 - g) delibera ed esprime pareri su ogni altra questione gli venga attribuita dallo Statuto o dai regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia.
4. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto di Ateneo sulla validità delle sedute e delle delibere degli organi collegiali.
5. Per tutto quanto qui non previsto, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 78,79, 80, 81 e 82 del Regolamento Generale di Ateneo – disposizioni comuni sul funzionamento degli organi collegiali di Ateneo (Titolo III, Capo I RGA).
6. Alle sedute del Consiglio possono partecipare senza diritto di voto, rappresentanti di soggetti pubblici o privati esterni non afferenti al Centro su invito del Direttore.

Art. 5 Il Direttore

1. Il Direttore è eletto, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio al proprio interno, tra i professori e/o i ricercatori del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Ateneo, ed è nominato con Decreto del Rettore.
2. Il Direttore resta in carica tre anni accademici e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta.
3. In caso di dimissioni o anticipata cessazione dalla carica di Direttore, subentra fino alla nuova nomina per la gestione ordinaria il Decano dei professori del Consiglio. Il Direttore neo nominato resta in carica per la restante parte del triennio accademico.
4. Il Direttore:
- a) rappresenta il Centro e ne promuove e coordina le attività istituzionali;
 - b) convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei relativi deliberati;
 - c) presenta per l'approvazione al Consiglio una relazione annuale sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro di simulazione Medica avanzata, da trasmettere agli organi dell'Ateneo (Dipartimenti afferenti, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) per la relativa valutazione;
 - d) presenta per l'approvazione ai fini della valutazione, una relazione triennale da presentare agli organi dell'Ateneo ai sensi del successivo articolo 7 (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro di simulazione Medica avanzata;
 - e) tiene aggiornato l'elenco dei docenti aderenti al Centro;
 - f) adotta gli atti di competenza del Consiglio che siano indifferibili e urgenti da portare a ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.
5. Il Direttore designa un Vicedirettore tra i professori e/o i ricercatori aderenti al Centro, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporanei. Il Vicedirettore è nominato con Decreto del Rettore e resta in carica per la durata del mandato del Direttore designante.

Art. 6
Nuove Adesioni e recessi

1. La richiesta di adesione al Centro avanzata da un nuovo Dipartimento deve essere approvata dal Dipartimento di Medicina Sperimentale su proposta del Consiglio del Centro. Le relative delibere di approvazione, corredate dagli elementi richiesti dall'art. 47 dello Statuto, nonché dalle eventuali modifiche dell'assetto del Centro derivanti dall'adesione di un nuovo Dipartimento, devono essere sottoposte all'approvazione degli Organi di Ateneo secondo quanto previsto dal medesimo art. 47.

Art. 7
Valutazione

1. L'attività del Centro è sottoposta a valutazione triennale ai sensi dell'art. 47 dello Statuto di Ateneo.
2. Il Direttore del Centro, ai fini della valutazione di cui al comma 1, al termine di ogni triennio di attività, trasmette al Dipartimento di Medicina Sperimentale, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione che esprimono parere, la relazione approvata dal Consiglio del Centro inerente i risultati scientifici e di gestione conseguiti.
3. Il Consiglio di Amministrazione, acquisiti i prescritti pareri, delibera in ordine alla valutazione e, nel caso di valutazione negativa, il Centro viene disattivato con la medesima delibera ai sensi del successivo art. 8.

Art. 8
Disattivazione

1. Il Centro può essere disattivato, fermo restando il caso di valutazione negativa, su proposta del Consiglio, deliberata con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e sentito il Dipartimento di Medicina Sperimentale.

Art. 9
Gestione amministrativa e contabile e risorse

1. Il funzionamento del Centro è assicurato dalle risorse finanziarie garantite dalle strutture che ne hanno promosso la costituzione, oltre che da eventuali entrate proprie.
2. Il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina Sperimentale è responsabile della gestione amministrativa del Centro garantendo il rispetto del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità.

Art. 10
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti, oltre che allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia.

Art. 11
Norma transitoria

1. Per i Centri di ricerca dipartimentali e interdipartimentali esistenti che non sono stati disattivati, ai sensi del comma 2 dell'art. 140 del Regolamento Generale di Ateneo, il Direttore, con il supporto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina Sperimentale, adeguandosi al presente regolamento, cura, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, gli adempimenti previsti per la costituzione del nuovo Consiglio.

Art. 12
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'Ateneo.